



CODICE CIVILE

Art. 314/25 c.c.

Impugnativa del decreto di adozione speciale

I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, e' trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-25-impugnativa-del-decreto-di-adozione-speciale/versione/17>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it